

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

3ENDRIJŪ TEISINGUMO TEISMAS
AI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 93/06

23 novembre 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-5/05

Staatssecretaris van Financiën / B.F. Joustra

UNICAMENTE I PRODOTTI ACQUISTATI E TRASPORTATI PERSONALMENTE DAI PRIVATI SONO ESENTI DA ACCISE NELLO STATO MEMBRO DI IMPORTAZIONE

I prodotti non detenuti a fini personali devono essere necessariamente considerati, ai fini dell'applicazione della direttiva sulle accise, come prodotti detenuti a scopi commerciali

La direttiva relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa¹ esenta dalle accise dello Stato membro di importazione i prodotti acquistati dai privati per il loro fabbisogno personale e dagli stessi trasportati.

Lo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione di talune disposizioni di tale direttiva. Nella specie, circa 70 privati hanno formato un gruppo denominato «Circolo degli amici del vino». Fra questi, il sig. Joustra che ordina annualmente partite di vino in Francia, a nome del circolo, destinate al fabbisogno sia proprio sia degli altri membri del circolo medesimo. Su sua richiesta, il vino viene prelevato in Francia da una società olandese di trasporti che provvede al suo trasferimento nei Paesi Bassi per consegnarlo presso il domicilio dello stesso sig. Joustra. Il vino viene ivi tenuto in deposito per alcuni giorni prima di essere consegnato agli altri membri del circolo. Il sig. Joustra provvede al pagamento del vino e del trasporto; successivamente, ogni membro del circolo gli rimborsa il prezzo corrispondente ai rispettivi quantitativi di vino fornitigli, nonché una quota delle spese di trasporto calcolata in

¹ Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/CEE, (GU L 390, pag. 124).

proporzione dei quantitativi medesimi. Il sig. Joustra non esercita tale attività a titolo professionale ovvero per fini lucrativi.

Il vino ordinato dal sig. Joustra viene immesso al consumo in Francia, ove vengono versate le accise. I quantitativi forniti ai singoli membri del circolo non eccedono i quantitativi massimi indicativi previsti dalla direttiva ai fini dell'accertamento se i prodotti siano destinati a fini commerciali, vale a dire 90 litri di vino, di cui non oltre 60 litri di vino spumante.

L'amministrazione finanziaria olandese ha assoggettato il detto vino ad un'accisa di EUR 906,20. Il sig. Joustra ha contestato di essere debitore di tali accise. A suo parere, il termine «trasportati dai medesimi», di cui alla direttiva, non impedirebbe un'interpretazione nel senso che la riscossione delle accise nello Stato membro di destinazione sia esclusa quando il privato acquisti egli stesso i prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro, incaricando, per proprio ordine e conto, un terzo di provvedere al trasporto nello Stato membro di destinazione.

La Corte rileva che, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle accise nello Stato di importazione, **la direttiva esige che tali prodotti siano destinati a soddisfare il fabbisogno personale del privato che li abbia acquistati ed esclude, quindi, l'acquisto di prodotti da parte di un privato per soddisfare il fabbisogno di altri privati. I prodotti devono essere tuttavia trasportati personalmente dal privato che li abbia acquistati.** Diversamente ragionando ne deriverebbe, per le competenti autorità degli Stati membri, un maggior rischio di frode, considerato che il trasporto delle merci che beneficiano dell'esenzione non richiede alcun documento di accompagnamento.

A tal riguardo, l'argomento dedotto dalla Commissione, secondo cui una siffatta interpretazione costituirebbe, per i cittadini dell'Unione europea, una regressione rispetto alla situazione vigente anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, considerato che soprattutto le piccole spedizioni da privato a privato prive di qualsiasi carattere commerciale erano esenti da accise dello Stato membro d'importazione, non risulta convincente per la Corte. **Se è pur vero che la direttiva presenta una lacuna in merito, spetta eventualmente al legislatore comunitario porvi rimedio.** Ciò è d'altronde confermato dal fatto che una proposta di modifica della direttiva è stata sottoposta dalla Commissione al Consiglio dell'Unione europea al fine, segnatamente, di estendere il beneficio dell'esenzione ai prodotti trasportati per conto di privati.

La Corte rammenta peraltro che la direttiva si fonda sul principio che i prodotti non detenuti a fini personali devono essere necessariamente considerati come detenuti a scopi commerciali. Nel caso in cui le accise vengano riscosse nello Stato membro in cui i prodotti siano detenuti a scopi commerciali quando siano stati già immessi al consumo in un primo Stato membro, le accise versate nel primo Stato verranno rimborsate.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR CS DA DE EN ES EL FI HU IT NL PL PT SK SL SV

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-5/05>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"

Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione

L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249

o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674